

Principio di non discriminazione nell'ordinamento europeo

Originariamente non è un principio autonomo.

Divieto di discriminazione in base alla nazionalità = in
funzione della realizzazione delle libertà economiche.

Divieto di discriminazione in base al sesso = in funzione
della tutela della concorrenza

- Art. 12 TCE = Divieto di discriminazione in base alla nazionalità
- Art. 13 TCE = divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza, all'origine etnica; alla religione; alle convinzioni personali, all'handicap; all'età; alle tendenze sessuali.
- Trasformazione del principio di non discriminazione = da valore al servizio dei diritti economici a valore autonomo.

Principio di eguaglianza = moltiplicatore dei diritti.

Moltiplicazione di diritti in capo a soggetti svantaggiati.

Corte di Giustizia = adozione di sentenze additive di
prestazione = rieccheggia la giurisprudenza
costituzionale.

- Dottrina dell'incorporation = espansione per via giurisprudenziale dell'azione comunitaria anche su ambiti materiali statali a causa del venire in rilievo del principio di non discriminazione.
- Natura centripeta del principio di eguaglianza.

- Effetto centripeto:
- Riconoscimento di diritti civili attraverso l'effetto pervasivo del divieto di non discriminazione utilizzato nell'ambito delle competenze europee di natura economica.

- Sentenze:
- K.B.; Richards; Maruko.
- Mangold = estensione orizzontale degli effetti delle direttive; riconoscimento 'pretorio' del principio di non discriminazione in base all'età traente origine dai trattati internazionali e dalle tradizioni costituzionali comuni.

- Sentenza Kukukdeveci:
- Principio di non discriminazione in ragione dell'età traente derivazione dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea = elenco non tassativo delle cause di discriminazione.